



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 09/02/2005**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 502

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Lottizzazione zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri - Comune di Altamura (Ba).

L'anno 2004 addì 13 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota datata 08.07.2003 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la lottizzazione della zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri, nel Comune di Altamura (Ba), da parte della Edilalta S.r.l. - Via Ugo Bassi, 40 - Altamura (Ba) -;

con nota acquisita al prot. n. 7835 del 12.09.2003 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento sopra evidenziato. Con la stessa nota si comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.06.2004, esaminava gli atti amministrativi e valutava la documentazione progettuale, lasciando sospese le valutazioni;

con nota datata 01.07.2004 il Sindaco pro-tempore del comune di Altamura sottolineava che: "La lottizzazione Colonna-Genta, costituisce il nucleo centrale della più vasta area tipizzata D1 -P. I. P, e pertanto nasce conie punto di futura gemmazione delle aree circostanti e come punto di riferimento per l'urbanizzazione, anche di iniziativa pubblica, di una parte importante del territorio. L'urbanizzazione del P.I.P. rappresenta la risposta all'enorme fabbisogno di aree attrezzate per le piccole e medie imprese. per la stretta contiguità alla preesistente Zona Industriale e per la sua giacenza in un franco decisamente urbano, la zona P.I.P. si colloca come ideale area di ubicazione sia delle attività connesse alla produzione del salotto, sia alla delocalizzazione di tutte quelle attività piccolo-artigianali che oggi si svolgono in aree prettamente residenziali ....";

con nota acquisita al prot. n. 7007 del 07.07.2004 venivano trasmesse delle osservazioni da parte del consigliere comunale sig. Colonna Michele;

con nota acquisita al prot. n. 7321 del 15.07.2004, il sindaco pro-tempore del comune di Altamura chiedeva di essere ascoltato dal Comitato V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.R. N. 11/2001;

con nota prot. n. 7785 del 28.07.2004 veniva convocato il sindaco per la seduta del 02.08.2004 del Comitato e nel corso dell'incontro esponeva le motivazioni a sostegno dell'iniziativa proposta;

nella successiva seduta del 03.12.2004 il Comitato Regionale per la V.I.A. rilevava quanto segue:

L'intervento di lottizzazione interessa una superficie di 24 ha ca. in una zona periferica ad ovest della città di Altamura, inclusa nel pSIC Murgia Alta che, per la sua importanza relativamente alla presenza del falco grillaio è stata contestualmente (dicembre 1998) costituita in ZPS.

L'adozione del piano di lottizzazione in oggetto è stato adottato dall'Amministrazione comunale di Altamura in data 8/3/2001 ed approvato il 3/1/2002, molto dopo della costituzione dell'area protetta e quindi a vincoli operanti.

L'area è occupata attualmente da un pascolo, sia pur degradato ed in parte alterato dalla presenza di una discarica di inerti, è inquadrabile secondo la classificazione Corine Use Cover in un pascolo e pertanto ospita gli habitat prioritari delle categorie 6210 (festuco-Brometalia) e 6220 (Thero-Brachypodietea).

Nella valutazione di incidenza ambientale l'area interessata viene descritta dapprima come praterie xeriche inquadrabili nella classe Thero-Brachypodietea, quindi habitat prioritario delle praterie substeppiche mediterranee, successivamente come praterie xeriche molto degradate. Questo cambiamento, dovuto all'utilizzazione di dette aree dapprima come coltivi, quindi come discariche abusive, tutte trasformazioni avvenute dopo il 1998, come risulta dalle ortofoto del 1998: dalle stesse ortofoto risultano che molti degli opifici ora presenti non lo erano all'epoca. In sostanza il sito è stato alterato dopo che le norme di protezione erano operanti (pag.19 punto 1.2.2.5 uso del suolo) e per questi motivi la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione a carico della Regione Puglia (2002/5403) con la seguente motivazione "Interventi di edilizia industriale ad Altamura-Bari all'interno dell'area pSIC-ZPS Murgia Alta.

In particolare viene contestata la mancata valutazione complessiva dell'impatto che questi interventi avranno sugli habitat e sulle specie prioritarie.

E' comunque innegabile che l'area interessata costituisca un habitat prioritario, restando del tutto irrilevanti le considerazioni sul suo stato di conservazione od ai costi di un suo ripristino ed importanti quelle relative alla potenzialità del ripristino ammessa dagli stessi estensori del VIA.

Infatti nel punto 3.2.1 si insiste sul degrado diffuso, sulla frammentazione delle aree di naturalità, sull'effetto di una sconsiderata antropizzazione, sullo scarso valore di naturalità dell'insieme.

Ciononostante si ribadisce che l'area di intervento è sita su un habitat prioritario, anche se degradato ed impropriamente utilizzato, in parte, come discarica abusiva di inerti, e che l'intervento avrà come effetto la sua completa distruzione.

Gli habitat interessati acquisiscono una valenza maggiore in quanto territorio di caccia di una specie prioritaria, il Grillaio (Falco naumanni), presente e nidificante nel centro storico di Altamura con una popolazione che è ritenuta la più rappresentativa a livello mondiale.

Nella documentazione richiesta dal Comitato VIA e redatta dai tecnici dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione, emerge come in un decennio (1990-1999) questi habitat abbiano ridotto la loro superficie del 30% cui si aggiunge un altro 4% sino al novembre 2003.

Si fa rilevare che i dati sono solo quelli ufficiali, e non tengano assolutamente conto della reale diminuzione dovuta all'abusivismo (2000 domande di condono edilizio nel solo comune di Altamura) ed alle trasformazioni non autorizzate, quindi la diminuzione si può ipotizzare maggiore.

Per questi motivi sarebbe opportuno non consentire ulteriori diminuzioni di habitat, che già per legge sarebbero intoccabili, senza prima avere una valutazione complessiva della loro consistenza nell'intera area pSIC-ZPS.

Nell'eventualità che le opere fossero ritenute di pubblica utilità si potrebbe, al limite, esprimere un parere non sfavorevole imponendo una serie di prescrizioni e di misure compensative che non possono solo

essere quelle proposte dagli estensori del progetto nel punto 3.2.1. della Valutazione di Incidenza. Si propone quindi come misura compensativa, oltre a quelle già proposte dai progettisti, che venga dal comune di Altamura garantita con atto ufficiale la rigorosa tutela di ogni rimanente superficie di habitat prioritario nell'ambito comunale e che si provveda al ripristino dello stesso habitat su una superficie complessiva che sia pari a non meno di 4 volte quella dell'habitat distrutto da effettuarsi in un'area all'interno del cerchio che ha come raggio la distanza tra il centro storico e la zona da lottizzare;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

**DETERMINA**

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la lottizzazione della zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri, nel Comune di Altamura (Ba), da parte della Edilalta S.r.l. - Via Ugo Bassi, 40 - Altamura (Ba) - escluso dalle procedure di V.I.A., purchè come misura compensativa, oltre a quelle già proposte dai progettisti, venga dal comune di Altamura garantita con atto ufficiale la rigorosa tutela di ogni rimanente superficie di habitat prioritario nell'ambito comunale e che si provveda al ripristino dello stesso habitat su una superficie complessiva che sia pari a non meno di 4 volte quella dell'habitat distrutto da effettuarsi in un'area all'interno del cerchio che ha come raggio la distanza tra il centro storico e la zona da lottizzare;

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili della L.R. 28/01

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore

Dott. Luca Limongelli

---